

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4263 del 17/09/2019
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA NUOVA CO.RO.FER. SRL. - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INERENTE L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA P. BELIZZI 4/6/8.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4363 del 16/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. N. 59/2013. DITTA NUOVA CO.RO.FER. SRL. - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INERENTE L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA P. BELIZZI 4/6/8.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010, n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA la seguente documentazione:**

- provvedimento di AUA adottato dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 917 dell'11/05/2015 (AUA poi ricompresa nel provvedimento unico del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 44718 del 05/06/2015 con scadenza al 05/06/2030), successivamente modificato con atto dell'Arpae di Piacenza DET-AMB-2018-4602 del 10/09/2018 di cui all'atto finale del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 114350 dell'01/10/2018. L'AUA è relativa all'attività di recupero rifiuti costituiti da rottami metallici nello stabilimento sito in Comune di Piacenza – via P.Belizzi 4/6/8;
- istanza della ditta Nuova CO.RO.FER. S.r.l. del 25/06/2019 (prot. Arpae n. 99865 di pari data) relativa all'aggiornamento dell'AUA di cui sopra con le seguenti modifiche non sostanziali inerenti l'attività di messa in riserva R13:
  - inserimento dei rifiuti delle tipologie 1.1 e 6.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 (1.1 - CER 150101, stoccaggio istantaneo 10 t. e stoccaggio annuo 60 t./anno mentre 6.1 - CER 150102, stoccaggio istantaneo 10 t. e stoccaggio annuo 40 t./anno);
  - riduzione della capacità di stoccaggio della tipologia 3.2 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 - in precedenza già autorizzata (valori attualmente richiesti di stoccaggio istantaneo 175 t. e stoccaggio annuo 2.309 t./anno);
  - aumento dello stoccaggio massimo annuo per la tipologia 9.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 - in precedenza già autorizzata (valore attualmente richiesto dello stoccaggio massimo annuo 200 t./anno)
  - aggiornamento delle aree identificate per lo stoccaggio dei rifiuti tramite apposita planimetria presentata dalla Ditta nell'ambito del presente procedimento in scala 1:200 e datata "GIUGNO 2019";

**ACQUISITA** la nota prot. n. 136932 del 05/09/2019 con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, a riscontro della richiesta del SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 104584 del 03/07/2019, ha trasmesso la propria "Relazione tecnica" in cui si rileva come "nulla osti" rispetto alla modifica non sostanziale richiesta;

**PRESO ATTO** che il Comune di Piacenza, in relazione alla sopra citata nota di questo Servizio prot. n. 136932 del 05/09/2019, non ha fatto pervenire nei termini previsti osservazioni/motivazioni ostative alla modifica richiesta;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria svolta e sulla base della suddetta relazione, che sussistano i presupposti per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla

summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e relativamente alla sola parte inerente all'assenso ad effettuare l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998 e loro s.m.i.;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1° giugno 2006, recante *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 160, *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56 (art. 1, comma 89) *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1) di accogliere l'istanza del 25/06/2019 (prot. Arpae n. 99865 di pari data) e di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 917 dell'11/05/2015 a favore della ditta NUOVA CO.RO.FER. S.r.l. (C.F. 00266560333) per lo stabilimento sito in Comune di Piacenza – via P. Belizzi 4/6/8. L'AUA è poi stata rilasciata con del provvedimento Unico del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 44718 del 05/06/2015 oggetto di modifica con atto dell'Arpae di Piacenza DET-AMB-2018-4602 del 10/09/2018 di cui all'atto finale del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 114350 dell'01/10/2018;

2) di sostituire, in ragione di quanto sopra esposto il punto 3 del dispositivo della D.D. n. 917 dell'11/05/2015 con il seguente:

“ 3. **di impartire** per quanto attiene l'attività di **recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

- **1.1** – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 60 t./anno;
- **3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 120102, 150104, 170405, 160117, 200140, 120199, 191202, 190102), stoccaggio istantaneo 1510 t. – stoccaggio annuo 28.425 t./anno;
- **3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 120103, 150104, 200140, 170407, 120104,

120199, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 191002, 191203), stoccaggio istantaneo 175 t. – stoccaggio annuo 2.309 t./anno;

- **3.3** – sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta plastica metallo (CER 150106), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 20 t./anno;
- **3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 200140, 150104), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
- **3.7** - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri (CER 120103, 120199), stoccaggio istantaneo 60 t. – stoccaggio annuo 60 t./anno;
- **5.7** – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 30 t./anno;
- **5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;
- **5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 150 t./anno;
- **6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 40 t./anno;
- **9.1** – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;

b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva (R13) è di **1.815 t.** e con il limite massimo di **31.504 t./anno**, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;

c) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05.02.1998;

d) l'attività di recupero (R4) esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 non potrà superare le **28.000 t./anno** (punto 3.1 – 26500 t./anno e punto 3.2 – 1500 t./anno) e con il limite di 100 t./giorno, a meno di sottoposizione preventiva del progetto alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;

e) l'attività di recupero (R4) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998;

f) l'attività di recupero (R4) sui rottami di ferro, acciaio ed alluminio (rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) dovrà essere esercitata secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011;

g) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

h) i rifiuti devono essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria allegata all'istanza di modifica del 25/06/2019 (prot. Arpae n. 99865 di pari data) in scala 1:200 datata "GIUGNO 2019". Tali aree dovranno essere impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica, delimitate, ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;

i) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - non potranno provenire da attività di autodemolizione;

J) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998); "

3) di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 917 dell'11/05/2015 (poi ricompreso nel provvedimento unico del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 44718 del 05/06/2015 con scadenza al 05/06/2030), successivamente modificato con atto dell'Arpa di Piacenza DET-AMB-2018-4602 del 10/09/2018 di cui all'atto finale del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 114350 dell'01/10/2018, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo, aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente  
dott.sa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**